

Vittorio APOLLONI
presso el.te.co
Corso Roma, 3
10024 Moncalieri TO
e-mail: info@falsiabusi.it

VIVERE NELLA VERITÀ

Fascicolo sul falso abuso del “Caso Torino”

Moncalieri, 30 novembre 2005

www.falsiabusi.it

Indice

Prefazione

Falsi abusi alla scuola materna

Estratto della sentenza

Lettera inviata al Presidente della Repubblica

Allegati

Prefazione

Rammentare che tutte le civiltà e le culture, dai tempi dei Greci ai nostri giorni, abbiano avuto, in modo più o meno palese, rapporti aberranti con i bambini, significa essere coscienti delle difficoltà che esistono nel rapporto umano tra il minore e l'adulto, giustificabili dalla cultura, dal luogo e a seconda di chi li subisce, li osserva e li giudica possono assumere significati diversi.

Pensare di voler sconfiggere definitivamente l'abuso o lo sfruttamento fisico, sessuale e psicologico nei confronti dei minori con l'emanazione di una legge che regolamenti il comportamento umano senza linee d'intervento condivise, può assumere una configurazione utopistica o persecutoria.

Si vuole infatti sottolineare come, attualmente, si sia dinnanzi a percorsi attuativi nella difesa dell'infanzia privi di una linea di condotta coordinata fra le interforze che intervengono nei casi di abuso.

Lo stesso legislatore con l'approvazione della legge 66/96 ha creato un vuoto legislativo nella definizione di "atti sessuali" (art. 609 bis c.p.). La Corte Suprema di Cassazione ha stabilito e incluso tutti quegli atti che siano idonei a compromettere, offendere e violare la libera autodeterminazione della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua sfera sessuale, con manifesta *illiceità* di tutti quei comportamenti che non rispettano la persona umana e ledono i diritti di terzi non consenzienti o non in grado di esprimere un valido consenso. E altresì afferma che la sfera sessuale è disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare.

Anche gli accademici della psicologia e non solo, sono intervenuti con l'emanazione della "Carta di Noto" per enunciare una serie di linee guida di condotta da tenere nei casi di abuso sessuale, sottolineando come *non* possa essere formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, invitando l'esperto a rappresentare, *a chi gli conferisce l'incarico*, che le attuali conoscenze in materia *non* consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche se non richiesto, *non* deve esprimere pareri sul punto della compatibilità

né formulare alcuna conclusione, tanto meno trasferire *l'aspetto clinico* in quello giudiziario o confondere il processo con la terapia.

Inoltre, anche la medicina conferma che i fattori determinanti per l'identificazione di abusi sessuali si esauriscono nelle 24-36 ore, a condizione che non siano intervenuti comportamenti che ne hanno eliminato le prove (es. pulizia igienica). Vi sono altresì patologie (es. infezioni, ecc.) che rimangono oltre l'arco di tempo menzionato, ma *non* è possibile determinare che lesioni riscontrate in tempi successivi siano riconducibili ad abusi, concretizzandosi in *prova neutra*.

La stessa Corte Suprema di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 8962/97 nell'affermare che l'attendibilità della prova rimane tra i compiti del giudicante e la perizia del psicologo, di cui il giudice può avvalersi pur non costituendo né un indizio né un vero mezzo di prova ma un ausilio nella ricerca dell'interpretazione del materiale processuale (Sent. n. 9421/01), è limitata su due aspetti fondamentali: *“l'attitudine del bambino a testimoniare e la sua credibilità”*.

Ci sorregge pure il Codice di procedura penale, per quanto disposto dall'art. 499, vietando le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, come pure sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte stesse.

Orbene, fatte queste premesse di estrema importanza, possiamo rimarcare, così come esposto nel caso di Torino, che non solo non sono state tenute in debita considerazione queste linee guida, sia dagli operatori della salute mentale sia dagli inquirenti, ma si sia giunti nel corso di un'audizione protetta a creare violenza nei confronti di due bambini *incitandoli a denudarsi*, sostanziando un'offesa nel violare la libera autodeterminazione della sessualità dei minori, così come affermato dalla legge ed esplicitato dalla Cassazione.

Tutto questo è dovuto semplicemente, come lo dimostra la cronologia degli eventi, all'assenza di una chiara linea di condotta di tutti le forze che sono intervenute con l'intento di salvaguardare e tutelare il minore, tra il rilievo del disagio dell'infante e l'inizio del dibattimento, e a volte anche oltre.

Ed è in questa *“zona franca”* o *“terra di nessuno”* che si provocano i maggiori danni, dalla manifestazione del disagio all'incidente probatorio, dove gli attori possono intervenire sulla psiche del minore inserendo dei falsi ricordi, il tutto perché non esiste un protocollo o manuale condiviso. Il più delle volte ci si appella a qualche teoria psicologica maggiormente in voga, come la rimozione o l'amnesia di episodi traumatici e la loro rievocazione in momenti diversi, o l'associare e dissociare elementi che dipendono

dall'impressione soggettiva del psicologo, dimenticando che la letteratura scientifica accademica non concorda. Anzi, la stessa ricerca scientifica ha dimostrato che i ricordi non veri si concretizzano nell'adulto anche in seguito ad una semplice interferenza, o ancor peggio durante la terapia; a maggior ragione questo accade in un minore che non ha ancora raggiunto la maturazione cognitiva e biologica.

Ed è sempre in questa "terra di nessuno" che avvengono spregevoli comportamenti di alcuni "professionisti", che vantando la loro autorevolezza, affermano d'avere le conoscenze e l'esperienza per esaminare il comportamento e l'esistenza di un soggetto, considerandosi ammantati di una missione salvifica. Da ciò ne consegue, quasi sempre, che la perizia affermi che un bambino che manifesti un disagio di paura, insonnia, eccesso di masturbazione, ecc., è senza ombra di dubbio un minore sessualmente abusato. Questo innesca nel genitore un senso di colpa ed emotività per non essere stato in grado di proteggere il proprio figlio, e anche se successivamente viene dimostrato che nulla è avvenuto, comunque nel tutore permane il sospetto dell'abuso. Intanto nella collettività, grazie ai mass media che ne fanno cassetta, si genera una eccessiva fobia e psicosi nel credere che i propri figli siano costantemente in pericolo di subire abuso o di essere rapiti, innescando un processo mediatico.

È bene, altresì, osservare che nel periodo tra l'inizio e la conclusione delle indagini non è dato conoscere alla difesa la documentazione agli atti, tanto meno la difesa può intervenire su eventuali interrogatori o audizioni protette del minore, per valutare congiuntamente se le domande poste (es. da genitori, psicologi, operatori di polizia, ecc.) all'infante siano suggestive, inducenti o gli attori abbiano esercitato un'autorità tale, da indurre la presunta parte offesa a manifestare compiacimento alle loro richieste.

In conseguenza di tutto ciò va osservato che la riforma attuata negli anni 1996 e 1998 sull'esame assistito del minore è una riforma fatta soltanto a metà. Resta infatti avvolta dal più fitto mistero la totale dimenticanza del legislatore, che ha totalmente ignorato il rispetto dei valori sottesi a tale istituto per quel che riguarda tutta quanta la fase delle indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero, nel corso delle quali quest'organo è assolutamente libero di procedere in qualsiasi momento, a suo insindacabile arbitrio, all'interrogatorio di presunte vittime di abusi anche in tenera età, senza che gli sia imposta dalla legge, o anche soltanto raccomandata o suggerita, nessuna di quelle regole che valgono invece davanti al Giudice per le indagini preliminari o al Giudice del dibattimento

Quando poi la logicità e l'oggettività delle prove fattuali non confortano l'accusa, si ricorre all'espedito della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.), sebbene il dettato legislativo reciti "*salvo che l'esame di questi risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità*". In base al principio del libero convincimento del giudice non può desumersi che la peculiarità del fatto da accertare consenta una diversa consistenza probatoria, per cui se il fatto risulta per sua natura difficile da provare, allora è sufficiente una prova di spessore minore, quasi che le leggi e il giudicante abbiano interesse non a cercare la verità ma a provare il delitto, quasi che di condannare un innocente non vi sia un tanto maggiore pericolo quanto la probabilità dell'innocenza supera la probabilità del reato.

Proprio dalla lettura del successivo capitolo FALSI ABUSI ALLA SCUOLA MATERNA si evince come l'ignoranza, il pregiudizio e l'assenza di aggiornamento scientifico da parte degli operatori del settore abbiano avuto buon gioco nel creare il falso abuso, partendo da una semplice manifestazione naturale e prevedibile tra coetanei, come ad esempio il guardare e toccare la loro diversità fisica.

Sul conto degli inquirenti non si può affermare che le indagini siano state condotte all'insegna dell'efficienza nella ricerca delle vere motivazioni della denuncia, anche quando successivamente alla sentenza si è venuti in possesso di documenti che suggeriscono una diversa chiave di lettura delle dichiarazioni de relato e che hanno evidenziato le occulte motivazioni che hanno indotto a presentare esposto in Procura (comunque i bambini non hanno mai riferito gli atti boccaceschi riportati dalle madri).

Tutto ciò conferma che come mass-media, insegnanti, forze dell'ordine, organi politici di paese, ecc., siano stati avvolti da una fobia isterica collettiva della diceria e da false dichiarazioni degli operatori, nonché dalla mania di protagonismo: questo non ha consentito una valutazione serena, anzi, al contrario, il sistema ha creato una violenza istituzionale sui bambini.

Se, nel caso prospettato, si fossero tenuti in debita considerazione, così come altrove, quelle direttive tanto significative, non si sarebbe giunti alla creazione di falsi abusi, sanciti dalla sentenza del giudicante (direttive che ricalcano i sani principi), evitando di perseguire degli innocenti del tutto estranei.

P.S.

Coloro che desiderano approfondire l'argomento possono far riferimento alla documentazione pubblicata nel sito internet www.falsiabusiti.it.

FALSI ABUSI ALLA SCUOLA MATERNA



Scuola materna G. Bovetti

Il procedimento penale ¹ a carico di ex Presidente e Direttrice didattica della scuola materna “G. BOVETTI” ² di La Loggia TO si è risolto con sentenza assolutoria, ***perché i fatti non sussistono***. Giunti a questo punto è doveroso sensibilizzare la collettività su alcune circostanze inedite della vicenda, che da sole non trovano apparente spiegazione, ma poste in rapporto concorrono a sbrogliare l’intricata matassa.

Non dimentichiamo che parecchi giornalisti, incuranti della Verità, hanno privilegiato la pubblicazione di articoli che enfatizzavano le tesi di accusa (indulgendo nella spettacolarizzazione), senza rettificare con tempestività e appropriato rilievo le informazioni rivelatesi inesatte o errate e senza garantire adeguate opportunità di replica a chi era ingiustamente accusato.

Inoltre l’arbitrio assunto dai mass media è tale, da godere di una tacita benevolenza dei poteri forti e di un credito incondizionato da parte dei lettori, in barba dei diritti costituzionali, delle leggi penali, delle regole deontologiche e del rispetto di qualsiasi valore.

Molti credono, per la propria tranquillità civica, che il fermo di un indagato sia corroborato da fondati sospetti. Capita purtroppo che tra gli indizi il più logico sia l’ordinaria follia. *I giochi infantili di una bambina [X] e un bambino [Z] della sezione arancioni, in un contesto scolastico turbolento, sono stati fraintesi e fatti passare per esperienze traumatiche a sfondo sessuale.*

In realtà la sentenza del Giudicante ***non ha riscontrato alcun indizio di colpevolezza, invocato dall’accusa***, nelle innumerevoli mendaci dichiarazioni (affini per toni e contenuti) rilasciate da concittadini e dipendenti dell’asilo, smaniosi di leggere il proprio nome tra coloro che avrebbero contribuito a rovinare due persone innocenti.

¹ L’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere fu eseguita il 26 ottobre 2001.

² Ente pubblico IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) allora disciplinato dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972, dallo Statuto Organico approvato in data 24 aprile 1950 e relativi regolamenti interni, dalla Legge Regionale Piemonte 06 agosto 1996 n. 61, dalla Legge 10 marzo 2000 n. 62, nonché loro modifiche e integrazioni.

Per capire le cause di un così ignobile addebito, è stato necessario approfondire la letteratura scientifica sul comportamento evolutivo dei bambini e in particolare sui disturbi manifestati dagli infanti, presunte vittime di violenza, appurando che un numero non trascurabile di operatori della salute mentale giunge alla conclusione che l'ansia, la paura, l'emotività, espresse da un minore, sono sempre sintomi di un disagio, in genere riferito ad abusi perpetrati da genitori, insegnanti o inservienti...³.

La letteratura scientifica ***non consente affermazioni dogmatiche***, ma impone che le ipotesi formulate siano verificate con sistematicità sulla base di argomentazioni logiche. Non è ammissibile che un operatore della salute mentale, anche per disposizione della Corte di Cassazione (sent. 8962 del 3 ottobre 1997), consideri tout court attendibile un bambino, poiché questa è una prerogativa del giudice.

Il consulente tecnico deve pronunciarsi solo sulla capacità e sulla competenza del minore a rendere testimonianza, senza incorrere in cantonate madornali come nel caso della neuropsichiatra⁴ [Luisa L. A.] che ravvisò nel disegno del bambino (un drago) “una forma allungata, fallica, ricoperta di punte” e successivamente sostenne che ***la psicologia non fornisce elementi esaustivi***.

Quando si prospetta una questione di correlazione tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale, è necessario che i periti evidenzino alle parti in causa che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici⁵.

Pertanto si richiama l'attenzione di tutti sull'opportunità o meno di avvalersi dell'intervento di un operatore della salute mentale, assicurandosi a priori su quali elementi della letteratura scientifica attesti il suo convincimento o la sua impressione, dato che la psicologia è priva di una linea di demarcazione netta che separi la fine del normale sviluppo dall'inizio della patologia.

Un profilo diagnostico di disturbo mentale di un minore non lo si rileva con esigue sedute (così come hanno fatto alcuni operatori dell'ASL⁶), sentenziando, per gli ipotetici malesseri raccontati dai genitori, come i due bambini fossero compatibili con l'aver subito atti di abuso sessuale al di fuori del contesto familiare e considerando l'intera scolaresca oggetto di attenzioni devianti da parte di adulti, senza mai aver effettuato nel tempo sopralluoghi o valide constatazioni scientifiche. Aspetti peraltro contestati e negati dal Giudicante e dagli atti processuali, poiché ***i comportamenti sessualizzati erano certamente da attribuire all'esterno dell'ambiente scolastico*** o frutto del clamore suscitato dalla vicenda.

³ Vedere il settimo capoverso successivo (A conferma.....)

⁴ Professionista nominato dal Giudice per le indagini preliminari e assistente nell'incidente probatorio.

⁵ Carta di Noto 7 luglio 2002 - “Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale”- Punto 9 del documento.

⁶ Azienda Sanitaria Locale 8 di Moncalieri TO.

A conferma di quanto esposto si abbia notizia di come l'insegnante della sezione azzurri [Patrizia S.], la psicologa [Maria G.] dell'ASL e un dirigente della Polizia Giudiziaria abbiano, a distanza di quasi due anni dall'inizio della vicenda, ritenuto probabile abusata, per effetto di *associazione*, una bambina [S], a seguito della paura da lei manifestata nel vedere la figura del "Robot Pallino" ⁷ (senza considerare altre spiegazioni al suo comportamento). La madre della piccola riferirà in seguito che la paura della figlia verso oggetti e persone a lei sconosciute, come Babbo Natale, era dovuta alla sua timidezza ed era antecedente alla frequenza scolastica (peraltro in quel periodo assai limitata), precisando che il nome dell'imputato era stato suggerito alla bambina dalla stessa maestra. Tuttavia un ispettore della Polizia Giudiziaria e il Pubblico Ministero ritennero comunque la piccola esposta a probabili abusi, al punto da consentire una fuga di notizie assolutamente tendenziose e non veritiere^{8 - 9}.

Inoltre la stessa psicologa [Maria G.] invitò una delle madri a raccontare i supposti accadimenti in vece della figlia (soluzione non contemplata dai protocolli¹⁰). L'ansia, l'emotività e l'istrionicità del genitore incitavano la bambina [Z] a spogliarsi interamente mostrando i genitali, ripresi nella videoregistrazione dell'audizione, e gli ammiccamenti della piccola avrebbero dovuto avvallare il presunto abuso subito, anche se la minore durante l'incontro non ha mai avvalorato la specificità dei fatti riportati dalla madre. Anzi sorrideva e ballava con le stesse modalità che sono rinvenibili dalla visione di immagini relative alla trasmissione "*Il Grande Fratello*" e al video musicale "*Yo soy Candela*".

Si coglie l'occasione per ribadire che *i due bambini hanno sempre e solo riferito di giochi naturali tra coetanei*, così come enunciato in sentenza dal Giudicante e attestato dalla letteratura scientifica (secondo la quale intensi sono gli interessi dei minori nel verificare e toccare la loro diversità fisica), senza mai riportare gli atti boccacceschi ¹¹ che le madri avrebbero voluto che pronunciassero.

Ciò conferma il principio che quando un bambino ha realmente vissuto una situazione può essere in grado di raccontarla (anche se l'immaginazione fa brutti scherzi) in modo

⁷ Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2002/2003 redatto dal Collegio Docenti della scuola materna, avente per oggetto la costruzione di un Robot denominato "Pallino".

⁸ Né alcun elemento utile in prospettiva accusatoria deriva dall'attività integrativa depositata dal PM nel corso della udienza 26.11.2004, specificandosi che si tratta di attività di molto successiva alla genesi dei fatti di causa e quindi al forte clamore da essi provocati nella comunità di La Loggia.

⁹ A nulla è valsa la denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria nei confronti del giornalista Alberto G. e al direttore del quotidiano "La Stampa" per aver pubblicato la mendace notizia che la bambina avrebbe avuto incontri di una storia perversa nel locale infermeria e la stessa avrebbe fatto il nome dell'imputato.

¹⁰ I protocolli prevedono che il colloquio, nell'ambito del quale il bambino abbisogna di una protezione (art 3 Convenzione di New York del 20/11/89), sia il punto eccezionale di rilievo e di grande delicatezza per le capacità dell'esperto (giudice, neopsichiatra e psicologo) di ascoltarlo (solo ascolto e nient'altro), di sentire quello che l'infante tenta di comunicare in forma verbale o in modalità gestuale e con l'orientamento di una intervista che *deve essere nel segno della non direttività, della neutralità e della non suggestività*.

¹¹ In base ai racconti di **due sole** madri e **mai riportati** dai figli, [Z] e [X], *alunni della stessa scuola materna* (e insegnante, diversa dagli imputati), sarebbero stati costretti *a compiere e a subire atti sessuali tra cui, in particolare, accarezzamenti del pene, carezze e toccamenti anche penetranti sia dell'ano sia della vagina seguiti da minacce di mantenere l'assoluto segreto sotto pena di violenze fisiche*.

coerente per la sua età, *così da avere riscontri con altri elementi del procedimento*¹², a patto però che i pochi interrogatori siano condotti da personale altamente specializzato.

Si manifestano quindi ragionevoli dubbi sulla genuinità dei racconti che i genitori avrebbero raccolto dai figli. La legge si limita a identificare il reato con i termini generici di “atti sessuali”¹³ e per comprenderne le caratteristiche occorre fare riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione, fruibili solo attraverso l’ausilio di addetti ai lavori.

Il fatto che l’ambiente della scuola materna fosse confuso, privo di ruoli interni ben definiti¹⁴, disorganizzato e con una presenza di comportamenti sessualizzati tra i bambini¹⁵, non può essere certamente addebitato al nuovo Consiglio di Direzione, che assunse l’incarico effettivo a decorrere dall’anno scolastico 2001/2002, ma bensì alla precedente amministrazione. Inoltre i giochi di e tra bambini (come ribadito in sentenza) erano in uso già da molto tempo prima, soprattutto nella sezione arancioni, *dimostrando come la vigilanza delle maestre non fosse così diligente*¹⁶.

Sempre in tema di responsabilità, il pediatra [Renato T.] e il padre del bambino [Z] dichiararono che l’insegnante della sezione arancioni [Maria Grazia M.] riferì loro che Presidente e Direttrice didattica avevano l’abitudine di prelevare dalla sua classe un gruppetto di bambini. Ciò è stato categoricamente smentito da tutte le maestre, *ma è bastato inizialmente a dare corpo al falso abuso*, suggestionando emotivamente gli operatori della salute mentale e gli inquirenti (anche se questi ultimi avrebbero dovuto agire sulla fonte con logica verificazionista, aspetto peraltro mai avvenuto¹⁷).

Il Pubblico Ministero [Marco B.]¹⁸ ha richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i due indagati adducendo quali *gravi indizi di colpevolezza* i racconti resi dai minori così come riferiti dalle rispettive madri (aspetto solo indiziante e

¹² Trib. Milno, Ufficio GIP 16 gennaio 2002 – Giud. Forleo (art. 609 bis e 609 ter c.p.)

¹³ Codice Penale - Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire *atti sessuali* è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Omissis
Si osserva che per la definizione di “atti sessuali” si rimanda il lettore alle innumerevoli sentenze della Corte Suprema di Cassazione.

¹⁴ Si precisa che le disposizioni normative allora vigenti stabilivano in modo puntuale le funzioni attribuite a ogni persona in organico (peccato però che per alcune fosse invalsa l’abitudine di disattenderle, secondo i propri comodi).

¹⁵ Nelle forme e nei modi normali e prevedibili per l’età evolutiva.

¹⁶ La diretta responsabilità delle insegnanti è stabilita dall’art. 28 della Costituzione Italiana, dall’art. 2048 del Codice Civile, dal Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297, dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite 03 febbraio 1972 n. 260 e 09 aprile 1973 n. 997.

¹⁷ Codice Deontologico dei Magistrati - Art. 13 La condotta del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo.
*Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità **acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell’indagato e non tace al giudice l’esistenza di fatti a vantaggio dell’indagato o dell’imputato.***

¹⁸ Legittima critica non solo alle decisioni assunte da alcuni magistrati e alle motivazioni che le sorreggevano, ma anche ai loro comportamenti nell’esercizio della funzione giudiziaria (Corte di Cassazione sentenza n. 29232/2004).

privo di qualsiasi valore probatorio¹⁹); la perfetta corrispondenza in essi di particolari come quello *delle scorse*, non essendovi (secondo lui) altra spiegazione se non quella del dato d'esperienza vissuta. Ancora meno giustificabile e coerente risulta l'operato del Pubblico Ministero se si considera che:

1. in Piemonte e Valle d'Aosta è uno dei referenti per la formazione di avvocati e magistrati, nonché esponente di Magistratura democratica;
2. ha pubblicamente affermato: “*Un magistrato che conosce perfettamente le regole del giudizio, ma non sa ascoltare un bambino, è un pericolo non solo per il minore, ma anche per l'accusato*”;
3. partecipa alla redazione della rivista “Minori e Giustizia”, che ritiene “*abuso ogni ascolto non empatico, perché il bambino abusato parla davvero solo a chi ha orecchie e cuore per ascoltare e ciò vale anche per i casi di false accuse*”;
4. invoca “*atti di fede*” o “*misericordia*” del Giudicante per affermare la penale responsabilità e la condanna di innocenti;
5. in assenza di violenza fisica, almanacca che un abuso sia intrinsecamente connotato da una componente essenziale di *piacere* anche per il bambino²⁰.

Non è condivisibile l'asserzione che i periti che saltano un po' qua (giudici) un po' là (privati) non sono da amare, perché una scelta di campo eviterebbe equivoci nella serenità di giudizio. *Se questa è l'opinione corrente, come considerare la Verità?* I consulenti tecnici non lavorano per la gloria divina e alcuni si distinguono per la qualità, altri per la

¹⁹ Corte d'App, di Milano, I sez. pen., Gnocchi Pres., ent. N. 1756 del 17.11.1997)

²⁰ È riconosciuto dalla letteratura scientifica e tutelato dalla legge (66/96) il periodo di vita del bambino tra 0 - 10 anni e non solo, in conseguenza di una mancata struttura cognitiva, intellettuale ed emotiva per fronteggiare le esperienze traumatiche, dovuto al fatto della minore quantità di *ormoni* presente nel corpo di un bambino, rispetto a quella di un adulto. Questo comporta in particolare dalla nascita fino ai 7-8 anni ad affermare che i bambini non possiedono ancora le memorie e le aspettative di un adulto, ma semplicemente la capacità di differenziare una situazione piacevole da quella sgradevole.

Le sensazioni piacevoli, anche se fugaci, si confondono con altre stimolazioni di altre parti del corpo come il solletico, un massaggio, una carezza, ecc., generando una *sensualità* e **non** certamente una sessualità.

Le sensazioni sessuali intese come sensazioni erotiche, se così vogliamo definirle, sono in uno stadio embrionale in quanto non sono ancora state risvegliate, come invece accade nella pubertà, da quel flusso ormonale .

Quindi affermare che un bambino nel periodo che intercorre tra i 3 e i 7 anni, dove è maggiore l'interesse della scoperta del proprio corpo e le differenze anatomiche e dove emerge il senso del pudore, soprattutto legato al tipo di ambiente e di cultura in cui vive e cresce, possa provare *piacere* è certamente fuorviante e privo di inferenzialità.

Se invece si parla della sessualità nel senso che il toccare il proprio o altrui corpo può generare, attraverso i sensori corporei, un certo benessere, allora e solo allora possiamo accettare che il minore manifesta un piacere sensoriale, ma **non certamente** che un bambino possa provare piacere nell'essere abusato, *proprio per l'assenza di quello stadio ormonale, cognitivo ed emotivo che non ha raggiunto e di pertinenza della fase di pubertà*.

Non si può certamente nascondere che anche nella fase fallica e di latenza, dove il bambino compie giochi che per noi sono sessuali del tipo “emulare il dottore, “fare il papà e la mamma”, “infilarsi degli oggetti nelle zone anali e vaginali”...., rappresenta, in genere, un momento evolutivo naturale e sono un preludio alla sessualità matura.

Tanto meno può essere giustificato che un adulto affermi e sostenga che i bambini siano dei partner consenzienti e complici, e per le stesse ragioni che possa provare piacere nell'essere violato o abusato.

quantità professionale (compiacendo il committente, sia esso titolare di accusa o difesa). Se fosse comune a tutti la cultura della legalità, ossia la volontà di rispettare le regole, non si ricorrerebbe a operatori del diritto per ottenerne il rispetto, così come ***servire la giustizia non sempre implica essere giusti o agire nel giusto***.

Non meno interessanti sono le affermazioni di un Giudice per le Indagini Preliminari (Patrizia G.), che in un'ordinanza ha scritto: “*Si tratta di persone che hanno tradito la fiducia in essi riposta da un'intera comunità. Si sono rivelati insensibili al rispetto di qualsiasi legge morale o giuridica. Né si rinviene alcun sintomo di un serio ravvedimento. Non vi è alcuna rivisitazione delle proprie condotte di vita*”. Per il solo fatto di aver opposto una radicale negazione in merito agli addebiti contestati, per il solo fatto di essere innocenti, non è stata concessa la libertà dopo gli arresti!

È poi abietto l'interesse di alcuni avvocati a beneficiare con disinvoltura dell'attenzione della stampa. Innamorati più della propria promozione pubblicitaria che scrupolosi nella difesa del cliente, si rivolgono ai mass media non solo per dare notizia degli sviluppi di un'inchiesta, ma per provocare un forte condizionamento sull'esito di un processo.

Constatato che il pregiudizio ancora oggi persiste, pur essendo consci di essere dinanzi a eclatanti errori giudiziari e all'indifferenza dei più verso il dolore altrui, si precisa che gli atti iniziali non hanno avuto alcuna ulteriore integrazione dall'attività istruttoria. Anzi vi è stata una vistosa regressione di concordanza indiziaria, tanto che ***il processo ha avuto come elementi di discussione gli stessi dati raccolti al momento degli arresti e documentati nell'allegato estratto della sentenza di assoluzione***.

Penso che qualsiasi padre si preoccupi del proprio figlio per capire cosa gli sia accaduto, sia di fronte a fenomeni di presunto abuso, sia che venga arrestato per atti di molestia su minori (a maggior ragione se il genitore vive e lavora a fianco del congiunto come Segretario dell'istituto scolastico ²¹⁻²²). Molti hanno criticato la campagna epistolare indirizzata ai più disparati destinatari pubblici e privati, attribuendo allo scrivente (segretario) la causa di una spaccatura tra innocentisti e colpevolisti. Pochi però hanno colto le doglianze del messaggio nel richiamare l'attenzione di tutti sui ***falsi abusi*** e sugli ***abusi legalizzati*** o ***violenze istituzionali*** (perpetrati nel disperato tentativo di affermare presunte responsabilità penali per giustificare l'avventatezza di clamorose inchieste).

Questa piaga sociale affligge la collettività alla pari di una pestilenza ²³, con crescita esponenziale e comuni denominatori in molte città italiane come Torino, Milano, Modena, Bergamo, Brescia, Taranto (solo per citarne alcune), a seguito di denunce derivanti da pettegolezzi, invidia, superbia, saccenteria, atteggiamenti non empatici e prevenuti, interventi suggestivi e invasivi che ledono l'integrità psicofisica dei bambini, cieca

²¹ La nomina a Segretario fu conferita a febbraio 2000, godendo sempre di massima stima e fiducia da parte del Consiglio di Direzione. In quella occasione si evidenziarono le gravi irregolarità riscontrate sul piano amministrativo e contabile.

²² Peraltro, da parte degli inquirenti non è mai stata fatta una sola domanda o richiesta sia in merito ai dissapori fra le due amministrazioni (Scuola e Comune), sia su eventuali conoscenze di fatti in merito alle presunte accuse rivolte ai due imputati.

²³ Purtroppo le pagine del testo “Storia della colonna infame” di Alessandro MANZONI sono di atroce attualità.

disperazione di genitori ansiosi e istrionici, fenomeni di contagio psicologico che sfociano in isterie collettive, *fini speculativi e politici*.

Paura e ignoranza hanno come conseguenze estreme l'allontanamento di un figlio dal nucleo familiare o essere ingiustamente privati della libertà e dei diritti fondamentali per futili e pretestuosi motivi.

Tant'è che quando il Giudicante appura che i fatti non sussistono, ***ovvero non c'è mai stato alcun abuso***, le madri, anziché rallegrarsi con sollievo, si indignano, gridano e imprecano: un accanimento che lascia intravedere una tesi preconcetta, non una ricerca della Verità. Addirittura una di loro, presentatasi in carrozzella alla lettura del dispositivo della sentenza, pochi giorni dopo correva esagitata per il paese a strappare manifesti contenenti la sentenza di assoluzione.



Palazzo Municipale

Tra i fatti inediti degna di nota è la circostanza che già da settembre 2000, con missiva dell'amministrazione comunale alla scuola materna "G. BOVETTI"²⁴, erano in atto abboccamenti con il Presidente [Sergio F.] per la cessione del servizio scolastico al Comune di La Loggia.

Il trasferimento non solo fu avversato con lettera firmata dai membri del Consiglio di Direzione in carica, ma sotto un profilo giuridico fu anche sollevata eccezione da parte del consigliere Avv. [Nadia G.] circa l'effettiva proprietà dell'immobile (argomento di forte contrasto tra i due enti fino al commissariamento dell'asilo).

Rimangono poi inspiegabili alcuni aspetti quali l'insistenza degli amministratori comunali dell'epoca, sia di minoranza sia di maggioranza, affinché a tutti i costi il Presidente uscente [Sergio F.] fosse eletto in seno al nuovo Consiglio di Direzione, dopo essere stato trombato dagli azionisti durante le regolari elezioni tenutesi nell'aprile 2001²⁵.

Non si trascuri che, immediatamente dopo gli arresti di Presidente e Direttrice didattica, il Sindaco [Antonella G.²⁶] si presentò presso la scuola materna offrendo la propria disponibilità ad assumere la soprintendenza del servizio, ma ottenne in cambio un netto rifiuto da parte della maggioranza del Consiglio di Direzione. Tale fu l'affronto che le

²⁴ Missive Prot. n. 9384 - 9385 del 27 settembre 2000.

²⁵ Statuto Organico 24 aprile 1950 - Art. 9

L'amministrazione dell'asilo è affidata a un Consiglio di Direzione composto da sette membri: uno noto e sei eletti. Il membro noto è il parroco della locale parrocchia San Giacomo. I membri elettivi saranno nominati quattro dagli azionisti e due dal Consiglio Comunale. Omissis

²⁶ Attualmente Consigliere comunale di La Loggia e della Provincia di Torino

forze politiche non si diedero per vinte e il 5 dicembre 2001 convocarono una riunione straordinaria, registrando su audiocassette l'intera seduta ²⁷.

Oggetto del contendere furono le dimissioni del Segretario dell'istituto scolastico, padre del Presidente ²⁸, in quanto (a loro dire) esercitava pressioni su alcuni membri del Consiglio di Direzione per averne il controllo indiretto. Alla riunione parteciparono il Sindaco [Antonella G.], il Vice Sindaco [Salvatore G.], [Sergio F.] e tanti altri, i quali, per costringere il Segretario a dimettersi, all'unanimità condivisero azioni di varia natura, tra cui prese di posizione per supposte irregolarità contabili e incapacità gestionale, iniziative politiche per fomentare i genitori, interventi di ispettori di Polizia Giudiziaria per caldeggiarne l'esonero... Il Sindaco [Antonella G.] concluse poi la seduta con l'impegno di convocare ufficialmente ²⁹ un'assemblea tra capigruppo e membri del Consiglio di Direzione, al fine di deliberare la revoca dei contributi comunali alla scuola materna per "sopraggiunte" difficoltà amministrative.

La maggioranza del Consiglio di Direzione non accettò provocazioni; rinnovò piena e incondizionata fiducia nella persona e nell'operato del Segretario per la **corretta gestione e deferenza alle leggi** (circostanza successivamente confermata dal Commissario [Pier Luigi B.] con missiva del 5 marzo 2003); decise di rinunciare all'incarico insieme al Segretario, spiegando le ragioni del gesto in una lettera aperta, indirizzata a tutti i genitori dei bambini che frequentavano l'asilo e alla Regione Piemonte.

Per quanto esposto, ritengo legittimo sia nutrire ragionevoli dubbi sulla condotta di quanti parteciparono alla riunione del 5 dicembre 2001 (*non solo per essersi sostituiti ai preposti organi giurisdizionali, ma perché in situazioni analoghe potrebbero perseverare in simili propositi*), sia chiederne le **dimissioni** (visto che alcuni di loro ricoprono ancora cariche pubbliche).

Altre strade furono percorse pur di screditare la figura del Segretario:

1. la denuncia alla P. G. da parte del consigliere comunale [Giovanna T.], che riteneva il Segretario in preda a un tale stato confusionale, da manifestare intenti anticonservativi con gravi rischi per la collettività (esortò infatti [Sergio F.], don [Dante G.] ³⁰ e [Stella R.] a disertare la seduta straordinaria del Consiglio di Direzione prevista il 12 dicembre 2001);
2. la deposizione resa al P. M. da [Stella R.], che tacciava il Segretario di atti intimidatori nei confronti delle maestranze e insinuava la sparizione di un mazzo di chiavi dell'asilo

²⁷ Le audiocassette sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

²⁸ Il prete eccepì sul grado di parentela tra il Segretario e il Presidente [V.A.], ignorando deliberatamente sia che tra le condizioni previste in materia di incompatibilità e ineleggibilità non era contemplato il caso, sia che il Segretario era stato proposto a ufficio effettivo dal precedente Consiglio di Direzione. Se vi fossero state delle violazioni di qualsiasi natura, la solerzia del reverendo parroco (e di altri con lui) non avrebbe sicuramente esitato a redimerle, anziché limitarsi a insinuarle. Non risulta che tanto zelo sia stato profuso anche nei riguardi della maestra della sezione azzurri [Patrizia S.], assunta sempre dallo stesso Consiglio di Direzione (che annoverava tra i membri la madre, [Maria ..G.] e regolarmente retribuita a differenza del Presidente. ***Omnia munda mundis!*** [Tutto è puro per chi è puro])

²⁹ Missiva a mezzo notifica Prot. n. 11351 del 6 dicembre 2001.

³⁰ Il parroco, sebbene avesse ricevuto regolare convocazione scritta nei termini di legge e fosse stato sollecitato telefonicamente a intervenire alla riunione (indetta per pagare gli stipendi ai dipendenti), preferì partecipare a una tombolata con gli anziani.

in possesso del Presidente (tutte le gratuite illazioni sono state smentite dalle risultanze processuali!). E così via...

Se fosse possibile leggere integralmente gli atti del procedimento penale e le motivazioni contenute nella sentenza di assoluzione, chiunque si interrogherebbe sui reali motivi per i quali è stato fatto tanto male a due persone innocenti, alle loro famiglie, ai bambini. Perché l'insegnante della sezione arancioni riferì e poi ritrattò che Presidente e Direttrice didattica avevano l'abitudine di prelevare dalla sua classe un gruppetto di bambini? Perché l'insegnante della sezione azzurri e la psicologa dell'ASL hanno ritenuto probabile abusata un'allieva, dopo quasi due anni che Presidente e Direttrice didattica erano costretti lontano dal paese? Si trattava forse di una rivalsa? Maturata in quali ambienti? Per disporre liberamente della struttura e del servizio? Per realizzare senza difficoltà una scuola materna pubblica? Per avere perso il "prestigio" di appartenere al Consiglio di Direzione? ***Cui prodest scelus, is fecit!***³¹

Tutto ciò non ha alcuna giustificazione! Sarebbe stato sufficiente comunicare ai diretti interessati di non essere più persone gradite, anziché infamare la loro integrità e il loro buon nome per il solo fatto di non essersi assoggettati a eventuali interessi di bottega.

Quanto accaduto sia di monito affinché non si ripetano casi analoghi e ***si abbia il coraggio di capire e perdonare il prossimo***, dato che il risentimento non consente di tornare a vivere. Non vogliamo che le famiglie dei bambini siano stigmatizzate ed emarginate dalla comunità, anche loro hanno bisogno di aiuto per comprendere da chi sono state effettivamente trattate in errore.

Non dimentichiamo che i due bambini della scuola materna G. Bovetti hanno insegnato a non dire le bugie nei loro confronti, tanto meno fra gli adulti.

Infine desidero sia affermare che gli episodi inediti sono documentati e documentabili, sia ringraziare tutti coloro che hanno sempre avuto fiducia nel Segretario e nel Presidente [V.A.], ***perché i fatti non sussistono***. Esprimo stima e riconoscenza nei confronti della magistratura, poiché è stata capace di determinare la Verità, evidenziando anche gli aspetti naturali e prevedibili nella crescita dei piccoli. ***Auspicio per il futuro che si evitino ulteriori abusi legalizzati e si abbia autentico rispetto dei bambini!***

³¹ [Ha commesso il delitto colui al quale esso arreca vantaggio]



Ora potremmo chiederci:

Perché i fatti non sussistono?

I comportamenti sessualizzati erano certamente da attribuire all'esterno dell'ambiente scolastico?

Come mai la vigilanza delle maestre non era così diligente?

Gravi indizi di colpevolezza delle scoregge?

È proprio necessario che alcuni operatori rinvigoriscono il più elementare buonsenso e gli insegnamenti accademici?

Chi è in difetto è in sospetto?



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESTRATTO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dr. Vincenzo Bevilacqua, all'udienza 31.3.2004, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
In rito abbreviato

nei confronti di

[V.A.] – [B.V.]

Conclusioni delle parti

Il P.m. ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti e la condanna alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione.³²

³² ***Imputazione***

[In base ai racconti di **due sole** madri e **mai riportati** dai figli, [Z] e [X], *alunni della stessa* [sezione] *scuola materna* [e insegnante, diversa dagli imputati], sarebbero stati costretti *a compiere e a subire atti sessuali tra cui, in particolare, accarezzamenti del pene, carezze e toccamenti anche penetranti sia dell'ano sia della vagina seguiti da minacce di mantenere l'assoluto segreto sotto pena di violenze fisiche.*

In La Loggia nel corso del 2001 e comunque non oltre l'ottobre del 2001.]

[È interessante notare l'analogia tra i capi di imputazione del caso di Bergamo e di Torino]

La difesa delle parti civili ha chiesto la condanna degli imputati alla pena di legge e il risarcimento del danno (*da liquidarsi nella somma di euro 150.000 per minore ed in euro 20.000 per ciascuno dei genitori*).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Alla luce dei criteri che sorreggono la valutazione della prova *-che anche in costanza della odiosità dei fatti in esame devono presiedere al ragionamento probatorio-*, questo giudice ritiene che la verità processuale che emerge dagli atti, gli elementi probatori dedotti dall'accusa, siano insufficienti a fondare una tranquillante affermazione della penale responsabilità dei prevenuti.

§ La collocazione locale dei fatti

Quand'anche negato dal diretto interessato, [S.F.], deve riconoscersi che **per problemi amministrativi e di gestione dell'istituto**, costui, che in passato aveva ricoperto cariche elettive nell'istituto scolastico, almeno in una occasione **aveva espresso un qualche motivo di risentimento nei confronti della [B.V.]** -apostrofata come poco di buono- **e del [V.A.]**, apostrofato con l'epiteto di pedofilo.

Ciò senza che da parte dell'interessato o da altre fonti emergano fatti o elementi volti a dare concretezza all'accusa rivolta dal [S.F.], ad essa doendosi riconosce il solo valore di appellativo offensivo, privo di un qualche valore descrittivo.

Nessun teste ha quindi dichiarato di aver assistito a fatti o sentito lamentele che in qualche modo confermino l'accusa.

§ L'attività istruttoria

Dopo le prime dichiarazioni dei genitori, la Procura dava corso ad una complessa ed articolata attività istruttoria i cui esiti converrà riassumere, anticipando che, **come peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, non sono emersi elementi accusatori determinanti, univoci ed ulteriori rispetto alle prove dichiarative dei piccoli.**

Nessun elemento accusatorio è rinvenibile nelle sommarie dichiarazioni cui sono state sottoposte numerose persone che lavoravano o gravavano nell'ambiente scolastico.

La portata probatoria dei riferimenti alla responsabilità dei prevenuti desumibili dalle prove orali [di alcuni genitori] è assai limitata dalla genericità dei fatti riferiti e, soprattutto, dalla circostanza che le notizie raccolte datano tutte ad un periodo ben successivo alla diffusione della notizia degli arresti e della ipotesi accusatoria.

A mente della relazione ASL 8 tali piccoli non avrebbero presentato infatti una situazione di tipo psicologico compatibile con la sottoposizione ad abusi, i loro racconti avendo caratteri di **fantasiosità**, senza alcuna specificità od elemento preoccupante nel loro modo di porsi caratteriale.

Né alcun elemento utile in prospettiva accusatoria deriva dall'attività integrativa depositata dal PM nel corso della udienza 26.11.2004, specificandosi che si tratta di attività di molto successiva alla genesi dei fatti di causa e quindi al forte clamore da essi provocati nella comunità di La Loggia.

Nessun elemento utile in senso accusatorio è venuto dall'attività di intercettazione ambientale e telefonica.

Né elementi utili sono emersi dalle dichiarazioni degli indagati e dalle osservazioni psicologiche cui sono stati sottoposti.

Nessuno dei testimoni ha indicato l'esistenza di atteggiamenti o rapporti di qualsivoglia natura tra i due imputati, diversi dalla **frequentazione professionale ed amicale**.

Tanto meno un qualche elemento in senso diverso è dato dedurre dalle intercettazioni ambientali o telefoniche.

Nella relazione del consulente del PM, dr. [R.G.], sui rapporti, e nei fatti sulla personalità dei prevenuti, **non emergono caratteri o profili di pedofilia in alcuno degli imputati o l'esistenza di perversioni o rapporti di natura sessuale tra loro.**

Negativi sono stati gli esiti delle perquisizioni, non essendosi reperita alcuna traccia di cose o materiali comunque ricollegabili al reato ipotizzato dall'accusa.

Nessun elemento clinico e medico soccorre nella decisione, **non essendosi rilevati segni traumatici di sorta.**

La scuola Bovetti si caratterizzava per essere un ambiente scolastico confuso e disorganizzato, ove sovente i piccoli trovavano un affidamento casuale. E presentava tra gli allievi comportamenti di diffusa e marcata sessualizzazione. Il servizio [ASL 8] ipotizza che con gli arresti degli imputati siano venuti meno gli stimoli cui i piccoli erano sottoposti. Argomento del tutto ipotetico che verrà nel prosieguo ripreso.

Sicché in sostanza, **come peraltro riconosciuto dalle parti nel corso del processo, l'attività istruttoria non ha reperito alcun elemento oggettivo utile in prospettiva accusatoria** ulteriore rispetto alle dichiarazioni rese dai piccoli.

§ Le audizioni

Nel frattempo aumenta l'ansia e l'apprensione materna affinché il bambino [Z] ripeta alla dottoressa quanto dichiarato in famiglia, tanto da subordinare a tali dichiarazioni la dazione delle *cicles* richieste dal bambino nel corso della seduta ed il piccolo dichiara poi di aver paura. Segue un altro invito a parlare perché altrimenti il piccolo non avrebbe avuto in regalo la *spada di Gluk*.

Il tutto mentre è chiara l'apprensione materna a che il figlio riferisca alla dottoressa, intimandogli che *non è stato alla promessa* che allora la mamma *bisticcerà e non gli comprerà il gioco promesso*.

Nei confronti della piccola teste [X], nel corso della audizione è ancor più evidente l'ansia materna a che vengano riferiti il contenuto di pregressi racconti (*devi parlare, avevamo fatto un patto, ti compravo cane e gatto se parlavi*).

La piccola dichiara allora di non volere più né cane né gatto, ma poi richiedendo se la³³ madre li avrebbe regalati anche se lei "*non diceva alla dottoressa*".

A domanda se il gioco che sta facendo si fa solo con bambine, la piccola risponde anche con maschietti, evocando la trasmissione "*Il Grande Fratello*" e ricordando che *i maschi hanno tirato giù tutto*.

Alla richiesta della intervistatrice di *raccontare la cosa*, la piccola domanda "*chi ti ha raccontato ... chi ti ... chi..., dimmi, dimmi che ... che il pisello di [V.A.] che ... che...*".

33

E tuttavia alla successiva domanda “chi è [V.A.], dichiarando “*tu me lo devi dire*”³⁴. Ed ancora alla domanda “chi c’era oltre a [V.A.]”, la piccola rispondendo “*tu me lo raccontavi*”.

Come emerge dal verbale la madre dichiara quindi a [X] che “*questa mattina hai detto che raccontavi*”, ripetendo la promessa del regalo del cane ed aumentando la pressione anche fisica, tanto che la bambina si scosta dichiarando “*ora non voglio più*” parlare.

§ La valutazione delle prove accusatorie

È noto che in tema di dichiarazioni rese da bambini in età prescolare, **nella letteratura scientifica sono rinvenibili diverse ed antitetiche correnti di pensiero** nel cui ambito, con diversa intensità di soluzioni, si spazia da una generale affermazione della credibilità del minore [a] una valutazione di inattendibilità della fonte, facendosi leva sulle *tendenze manipolatorie del minore*, sulla sua immaturità, fragilità, forte suggestionabilità ed il desiderio di accondiscendere all’interlocutore adulto.

Lo scrivente ritiene che in materia non siano ammissibili valutazioni preconcepite, dovendosi operare caso per caso l’esame della sua attendibilità.

L’esame di tipo psicologico deve essere volto in primo luogo ad accertare l’attitudine del bambino a testimoniare [in modo utile ed esatto]. In secondo luogo deve valutare la credibilità della fonte, in modo da selezionare sincerità, travisamento, elementi fantastici e menzogna.

L’esame dovrà tener conto del limitato grado di sviluppo psico-fisico del minore, non esasperandosi le eventuali imprecisioni del racconto. Dovrà tenersi conto dei limiti di linguaggio della fonte, delle sue infantili conoscenze, della mimica e della gestualità.

Parimenti si dovrà anche verificare la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni e, quindi, l’assenza di elementi fantastici e, massimamente, la loro spontaneità; così da escludere la ricorrenza di condizionamenti esterni, di fenomeni di emulazione e di

³⁴ [La perentoria affermazione “*tu me lo devi dire*” dimostrava oltre ogni ragionevole dubbio come la bambina non avesse mai avuto familiarità con l’imputato, costretto per il pregiudizio degli inquirenti a diverse misure cautelari dal 26 ottobre 2001 al 31 marzo 2004.]

ripetizione di fatti o gestualità riferiti da altri, ricorrendo ad una valutazione complessiva degli elementi probatori.

Le carte processuali mostrano un progressivo impoverimento delle successive dichiarazioni dei piccoli nel corso delle audizioni, con più elevato grado di imprecisioni del narrato.

Situazione che ben potrebbe essere ricondotta a fenomeni di rimozione degli eventi da parte delle vittime, ma che induce a valutare con più rigore le dichiarazioni iniziali.

Le prime dichiarazioni dei piccoli sono conosciute al processo solo nella forma *de relato*, cui non può certo attribuirsi il valore probatorio della testimonianza diretta vera e propria, ma solo una efficacia indiziante.

Il problema della genuinità delle dichiarazioni dei minori si confonde e si sovrappone con quello della genuinità della fonte che ha ricevuto le dichiarazioni, nonché con il modo con cui sono state assunte ed ottenute le rivelazioni dei piccoli.

Non potendosi negare che va tenuto conto della possibilità di una qualche rielaborazione del narrato, di una qualche opera interpretativa effettuata da parte di chi, avuta la dichiarazione, la ha poi riferita.

La piccola [X] aveva sempre riferito che il *gioco* era fatto con [Y] e tutti i bimbi dopo la pappa. In ciò confermata dalla piccola Y che aveva riferito che il gioco proseguiva rimanendo sempre tra soli bimbi. E da [Z] che aveva limitato i partecipanti ai soli compagni dell'asilo.

[X] e [Z] erano stati portati a casa [della zia di [X]].

Introducendo i temi *del segreto e della protezione*, [la zia] aveva raccontato alla piccola [X] che **anche a lei era successa una cosa simile**, che lei l'aveva raccontato alla zia preferita e che questa l'aveva protetta.

Ed è solo in questo momento temporale ed in tale situazione affettiva che alla domanda della zia, se il gioco fosse limitato a bambini o se partecipassero anche persone grandi, la

piccola [X] avrebbe risposto che partecipavano anche persone grandi, alla successiva domanda se maschio o femmina, la piccola dichiarando, sia maschio che femmina.

Gli elementi probatori non permettono certo di affermare univocamente la spontaneità del dichiarato e di escludere l'accondiscendenza della piccola [X] alla zia che la interrogava, nonché il condizionamento anche reciproco tra le due.

Nulla di preciso si conosce sul contenuto del segreto, che la zia avrebbe rivelato alla piccola [X], potendo solo dedursi che si tratti di un episodio di *molestie da questa subito quando era piccola*. **L'introduzione dell'argomento finisce per risolversi in una anticipazione e in una introduzione dall'esterno dell'argomento delle molestie ove, sino a quel momento, il narrato della piccola non aveva mai fatto riferimento al mondo adulto.**

Narrati che fanno emergere l'esistenza di elementi fantastici nel racconto ed il ricorso a domande chiuse.

E le trascrizioni delle audizioni portano prova positiva di tali apprensioni, preoccupazioni, del fatto che l'argomento era stato ripetutamente trattato in famiglia, nonché dell'**insistenza**, dell'**ansia affinché i piccoli confermassero anche ad estranei il contenuto dei colloqui familiari**.

Le regole del contraddittorio e della valutazione della prova, impongono l'approfondimento delle modalità con cui si sono svolti questi *interrogatori familiari*, perché tale indagine è fondamentale e preliminare all'esame della credibilità dei minori, di cui deve valutarsi la spontaneità delle dichiarazioni, con ricerca di elementi, positivi, che inducano ad escludere rischi di condizionamenti reciproci e di accondiscendenza.

Sono evidenti ed a tutti noti i possibili effetti delle domande ripetute, suggestive, chiuse, del forte coinvolgimento emotivo, della domanda di conferma sulla mimica espressa dall'adulto e dei relativi rischi di suggestione.

Sicché necessita verificare se si possa escludere che il modo ed il tipo di domande poste ai piccoli abbia potuto trasmettere loro le angosce ed i dubbi degli adulti, così da innescare meccanismi emulativi o l'accondiscendenza da parte loro.

Esame che, relativamente alle rivelazioni avute dalla [zia di [X]], **non pare risolvibile positivamente**, per l'acclarato ricorso a domande suggestive ed all'esistenza di segreti comuni tra la piccola e la fonte *de relato*, di cui non si conoscono portata e contenuti.

Né la situazione probatoria muta per la successiva conferma che i due adulti sarebbero da identificarsi con [B.V.] e [V.A.] e per le dichiarazioni seguenti.

Va qui anzitutto ricordato che sia [X] che [Z] sono stati in compagnia ed insieme all'atto delle rivelazioni effettuate.

Circostanza che non permette certo di affermare con sicurezza una reale autonomia delle due fonti, sicché l'una possa essere considerata conferma dell'altra, in una situazione in cui possa essere valutata la reale convergenza di due diversi narrati.

Le ansie dei genitori, l'atteggiamento mentale che li caratterizzava nel corso dei colloqui avuti con i figlioli ed infine le modalità con cui furono da costoro rivolte le domande risultano evidenti dalle trascrizioni delle sedute, ciò che non permette certo di escludere che diversamente si siano svolti i colloqui e si siano ottenute le rivelazioni iniziali.

La stessa accusa ha riconosciuto che i bambini erano stati sottoposti a sollecitazioni e ad inviti pressanti ed ansiosi.

Nel corso della audizione, peraltro alla presenza delle rispettive madri, **i piccoli non hanno confermato la specificità dei fatti che essi avrebbero invece riferito ai genitori**. E avanti al G.i.p essi hanno dichiarato **ancora meno**, entrambi giocando e ridendo.

In entrambe le categorie di audizioni **sono pressoché assenti dichiarazioni comportamentali ed indicazioni anatomiche che**, richiedendo conoscenze estranee al mondo infantile, **costituiscano prove di vissuti di abuso da parte di adulti**.

È evidente che rispetto ad esse non possono escludersi **fenomeni di trascinamento e ripetizione**, dovuti ai precedenti esami ed ai modi con cui sono stati condotti.

La conclusione di attendibilità dei minori espressa dai periti non può essere ritenuta prova autonoma di autenticità dei narrati.

Né a fondare un giudizio di condanna può essere considerato sufficiente la circostanza che l'istituto scolastico in cui si collocano i fatti fosse caratterizzato da diffusi e generalizzati comportamenti improntati ad una forte sessualizzazione.

Per un verso è dato pacifico che nell'età compresa tra i tre e cinque anni siano intensi gli interessi dei bimbi verso la tematica sessuale “con curiosità sui dati e le differenze corporee e propensione a mostrare i genitali e/o a manipolarli, stimolandoli come fonte di piacere ed eccitazione ... interesse comune ai maschi ed alle femmine ... con bisogno di verificare, toccare, annusare i genitali esterni degli amici dell'altro sesso ... con scambio di parole brutte che non si devono dire ... e con la manifestazione del gioco dello spogliarsi, del toccare...”.

Per un altro non può tacersi come gli atti non offrano elementi univoci per ritenere che tale sessualizzazione fosse il prodotto di abusi o non piuttosto trovasse ragione in altri ordini di giustificazioni. Come appare peraltro verosimile per la generalizzazione di tali comportamenti, nonché per il dato temporale, ove **la manifestazione di tali fenomeni risale in qualche caso ad un periodo in cui [V.A.] aveva preso a frequentare l'asilo solo da pochissimo tempo.**

Non può essere del resto taciuto che è assai ricorrente il riferimento ad elementi e comportamenti sessualizzati **certamente esterni all'ambiente scolastico. E fruibili dalla piccola [X] attraverso il mezzo televisivo.**

Ovvero al programma “*il Grande fratello*”, nonché alla canzone ed al ballo *Yo soy Candela*.

L'incertezza probatoria segnalata permane, relativamente al contenuto di alcune specificazioni fattuali date dai minori, certamente errate rispetto agli eventi ed alle figure degli odierni imputati (ove, per citare solo qualche esempio, [Z] **ha attestato la presenza ai giochi di una maestra e di una addetta alle pulizie, specificando che la maestra [L.Z.] era colei che lo faceva spogliare e che costei aveva i capelli neri**).

E continua a permanere pure rispetto alla localizzazione dei momenti in cui sarebbero avvenute le molestie.

Se infatti gli elementi dati dai piccoli appaiono univoci nella collocazione temporale dei fatti, ovvero *dopo la pappa*, assai più incerto è il luogo della loro consumazione. Una siffatta varietà di collocazioni finisce per togliere univocità e quindi specificità probatoria alle indicazioni effettuate dai piccoli.

Alcuni di tali luoghi devono certamente escludersi come verosimili teatri degli abusi: così certamente il cortile, frequentato da tutta la comunità scolastica, qualsivoglia aula, aperta ad ogni osservatore anche casuale esterno. Ciò mentre anche **il locale direzione non appare certo sito in cui agevolmente avrebbero potuto essere posti in essere gli abusi. Nella situazione di confusione e di via vai generalizzato che caratterizzava l'istituto, la semplice esistenza di una porta attraverso cui chiunque poteva comunque entrare, rende difficilmente ipotizzabile [le tesi di accusa].**

p.q.m.

visti gli artt. 442 e 530, II co., c.p.p.

assolve

[V.A.] e [B.V.], perché i fatti non sussistono.

Torino lì 31.3.2004

Il giudice dell'udienza preliminare

(dr. V.M. Bevilacqua)

Lettera inviata il giorno stesso della Sentenza

**Egregio Signor
Presidente della Repubblica**

IL TIMORE STRISCIANTE DELLA PEDOFILIA

Si osserva come il processo mediatico, che in particolari vicende di pedofilia affianca quasi sempre e in modo sommario quello giudiziario, a volte assolutamente disgiunto dalla realtà processuale, sia palesemente irrispettoso dei precetti costituzionali relativi al rispetto del contraddittorio e alla parità delle parti nella formazione della prova. Precetti che dovrebbero invece valere anche nel processo mediatico, dato che lo stesso da un lato produce effetti diretti facilmente intuibili, dall'altro provoca un forte condizionamento del tessuto sociale.

Nel merito della definizione del reato, occorre in primo luogo sostanziale che attualmente non vi è alcuna linea di riferimento nel determinare in cosa consista il vero abuso sessuale, che, a seconda dell'ottica di chi lo subisce, lo osserva, lo investiga, lo giudica, può assumere significati diversi e può essere ravvisato addirittura in una semplice carezza affettuosa. Non esistono studi sulla sessualità infantile che precisino i confini della normalità e dell'anormalità, di conseguenza persistono lacune incolmabili nella definizione di "comportamento sessualizzato" del bambino.

La psicologia non fornisce elementi esaustivi nell'individuazione di reali episodi di pedofilia, ma semplici indicazioni, che raramente possono tradursi in certezze assolute. Anche segnali quali la resistenza, gli incubi, l'ansia, la paura possono essere soltanto dei disturbi e non sono segni inequivocabili sufficienti a discernere se trattasi di stress, gioco sessuale fra bambini o abuso.

La ricerca oggi indica che alcuni bambini, senza mai essere stati vittime di abuso di alcun tipo, disegnano i genitali alle figure umane e adottano comportamenti sessualmente allusivi con le bambole. Sono comportamenti naturali e prevedibili, che però spesso non vengono considerati tali dagli operatori della salute mentale, dimenticando che i bambini hanno una sessualità.

Capita poi che un genitore con una personalità ansiosa, timorosa o istrionica possa aver frainteso e suggestionato il bambino. Un'osservazione innocente o un comportamento neutro potrebbero essere sopravvalutati fino a diventare qualcosa di peggio e il genitore potrebbe inavvertitamente aver indotto il bambino a confermare questa interpretazione. Potrebbe anche accadere che un genitore, affetto da disturbi, concepisca una visione del mondo distorta e renda il bambino partecipe di essa, fino ad affermare e vivere una follia a due, in cui il bambino non può che arrendersi e accondiscendere alle aspettative del genitore. Infine un medico male informato o negligente potrebbe saltare alla conclusione che il bambino sia stato abusato, invece di considerare altre spiegazioni per le sue lesioni o i suoi disturbi.

Le fonti di errore più comuni nel lavoro degli specialisti, anche per spirito di corporativismo, sono connesse a pregiudizio o deformazione professionale (interpretano i dati in funzione delle informazioni che già possiedono e considerano probabile un evento più facilmente riconducibile alla loro esperienza), alla perseveranza nella credenza (quando ritengono vera una tesi la difendono dagli elementi discordanti che potrebbero intaccarla o sconfessarla), alla tendenza al verificazionismo (si limitano a cercare la prova che confermi l'ipotesi formulata), alla sopravvalutazione del significato simbolico (intendono i dati di realtà non per ciò che sono, ma per ciò che sembrano rappresentare).

Analizzando i dati contenuti nei "Quaderni del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza dell'Istituto degli Innocenti di Firenze dell'ottobre 2002", si rileva che nell'anno 2001 le denunce per violenza sessuale in pregiudizio di minori, si badi bene, le denunce, non i casi accertati, sono state circa 220, pari al 3,8% delle violenze sessuali in genere e allo 0,007% dei fatti delittuosi complessivi registrati dagli Uffici di Procura, così come forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica. Se poi si procede a un'ulteriore classificazione, sempre nel contesto dei 220 casi, si rileva che il 95% di tutte le violenze sessuali avvengono nell'ambito familiare e il restante 5% fra quello scolastico e sociale.

Ciò dimostra che i casi di violenza sessuale ai danni di minori compiuti da soggetti all'esterno del nucleo familiare sono molto ridotti, in netto contrasto con l'informazione fornita da carta stampata e televisione, che tendono invece a dare maggiore risalto e interesse cronachistico a episodi di delitto sessuale compiuti da terzi. Sarebbe opportuno che i mass media, che sono un veicolo privilegiato di sensibilizzazione sociale, affrontassero finalmente l'argomento in maniera più adeguata e obiettiva, divulgando i dati reali così come emergono. L'impressione che il cittadino comune ricava sulla pedofilia dalla lettura dei giornali e dall'ascolto dei programmi televisivi è che il pedofilo può essere chiunque, nessuno escluso. La realtà ci dice che gran parte dei casi di abuso sessuale sui minori avvengono invece in seno alla famiglia.

Non basta emanare una legge a tutela dell'infanzia, occorre educare i genitori a relazionarsi in modo empatico con il bambino, informarli correttamente sui comportamenti naturali e prevedibili delle fasi evolutive, attuare efficaci politiche di sensibilizzazione per prevenire e contrastare sia i veri abusi, sia i falsi abusi (dovuti magari a denunce create ad arte), sia gli errori giudiziari (che comunque ledono l'integrità psicofisica del bambino).

Quando il giudizio penale richiede il ricorso a conoscenze tecniche non possedute dagli operatori del diritto, è essenziale per gli organi giudicanti non appiattirsi sulle valutazioni del tecnico del settore, che non può essere trasformato in un comodo paravento per sottrarsi alla propria responsabilità, per quanto gravosa e drammatica, ma deve restare

unicamente un collaboratore del giudice. Le sue valutazioni costituiscono solo uno degli elementi, mai il più importante, dei tanti da porre a fondamento del giudizio finale.

Nei tribunali sembra che le perizie in materia di abusi sessuali siano prerogativa degli psicologi, invece la realtà accademica consente la formazione di altre figure professionali, come quella del criminologo clinico, altrettanto competenti a fornire una consulenza tecnica.

Mi auguro che quanto esposto possa rappresentare il punto di partenza per un esame critico a tutto campo, necessario affinché il sospetto in tema di abuso all'infanzia cessi di essere quella sorta di "terra di nessuno", dove imperversano maghi, fattucchieri e ciarlatani travestiti da esperti, che proiettano le proprie paure dell' "uomo nero" sugli altri, vedendo esclusivamente ciò che cercano e costruendo carriere sulle disgrazie altrui. La società è affetta da questa nuova caccia alle streghe che è l'ipotesi di pedofilia: un problema generalizzato, una sorta di timore strisciante che assale tutti i genitori, una piaga sociale che incute ansia e paura talora eccessive.

Non tutti i fenomeni divengono problemi sociali, ad esempio non lo è diventato il maltrattamento degli anziani, che pure subiscono purtroppo tante e forse più violenze dei bambini. Si potrebbe pensare che la mobilitazione sociale si realizzi quando il problema assume dimensioni tali per cui è indispensabile intervenire, ma non è così. Un tempo i metodi di educazione dei bambini erano improntati a un'estrema severità, prevedendo anche percosse e umiliazioni, eppure il contesto socio-culturale era diverso. Quando aumenta la sensibilità sociale nei confronti di un fenomeno, la sua frequenza si amplifica, soprattutto se indefinito, si drammatizza e spettacolarizza, contemporaneamente alla diffusione di informazioni da parte dei mass media.

I reati di pedofilia devono essere sistematicamente perseguiti! I bambini devono essere tutelati da qualsiasi insidia, violenza e abuso! Ma non bisogna fare di ogni erba un fascio, occorre anche considerare il rovescio della medaglia e combattere i falsi abusi legalizzati.

li, 31 marzo 2004

Allegati

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall'evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
- b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.

E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell'incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all'audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

- a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
- b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
- d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale.

7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

9. *Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.*

10. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.

In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria.

11. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l'urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell'art. 8 del **PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI** (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;

f) [...]

g) [...]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

Comitato d'Esperti

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI NOTO

Noto (Siracusa), 4 - 7 luglio 2002

Elenco Partecipanti

Dr. Adriana Alfieri

Psicologa, Psicoterapeuta
Centro di Salute Mentale ASL 8
V.le Tica, 39 -Siracusa

Avv. Germano Bellussi

Avvocato, Psicoterapeuta
Corso del Popolo 58
30172 Mestre (VE)

Dr. Cristina Cabras

Docente Psicologia Giuridica,
Università di Cagliari,
Facoltà di Scienze della Formazione
Via Is Mirrionis 1 -09123 Cagliari

Dr. Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Membro esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio.
Via Bisagno, 15 -00199 Roma

Avv. Domenico Carponi Schittar

Avvocato
Via Aleardi, 41 - 30172 Mestre, Venezia

Prof. Avv. Claudia Cesari

Avvocato Penalista
Associato di Procedura Penale
Università di Macerata - Istituto di Diritto e Procedura Penale
Via Garibaldi, 20 -62100 Macerata

S.E. Prof. Giovanni Conso

Presidente Onorario Corte Costituzionale
già Ministro di Grazia e Giustizia
Professore Emerito di Procedura Penale - Università di Torino
Presidente Conferenza Diplomatica per l'Istituzione di una Corte
Penale Internazionale - Roma

Avv. Luisella de Cataldo Neuburger

Avvocato, Psicologo,
Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)
Via Ippolito Nievo, 2 - Milano

Don Fortunato Di Noto

Vice Presidente Mondiale
"Innocenza in Pericolo"- Avola, Siracusa

Avv. Antonio Forza

Avvocato
S. Marco 4600 - 30124 Venezia

Dr. Giuliano Giaimis

Medico Dirigente
Neuropsichiatria Infantile
Roma RMC
Via Filippo Carcano, 25
00147 Roma

Prof. Glauco Giostra

Ordinario di Procedura Penale
Istituto di Diritto e Procedura Penale
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Macerata
Corso Garibaldi 20 -62100 Macerata

Prof. Avv. Guglielmo Gulotta

Avvocato, Psicologo
Ordinario di Psicologia Giuridica - Facoltà di Psicologia
Università di Torino
Via Morosini, 39 -20135 Milano

Dr. Anita Lanotte

Psicologo, Psicoterapeuta
Vice Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Socio Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma.
Via Bisagno, 15 -00199 Roma

Pres. Luigi Lanza

Presidente
II Sezione Corte d'Assise d'Appello
30100 Venezia

Dr. Vania Patané

Prof. Associato Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catania
Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Avv. Ettore Randazzo

Avvocato, Responsabile delle Scuole per
penalisti, Unione delle Camere Penali;
Professore a contratto, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Urbino
Via C. Tacito, 50 -00193 Roma
Viale Tunisi, 29 - 96100 Siracusa

Prof. Lino Rossi

Psicologo Forense
Docente di Psicoterapia della Famiglia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza del Monte, 9
42100 Reggio Emilia
Università degli Studi di Ferrara
CARID Via Savonarola, 27
44100 Ferrara

Prof. Fulvio Scaparro

Psicoterapeuta
Via Castelfidardo, 8
20121 Milano

Dr. Franco Scirpo

Psicologo Psicoterapeuta
Via Mortellaro, 7 -Siracusa

Dr. Gustavo Sergio

Magistrato
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Via Bissa -30100 Venezia Mestre

S.E. Cons. Giovanni Tinebra

Segretario Consiglio di Direzione I.S.I.S.C.
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Ministero della Giustizia
Largo Luigi Daga, 2 -00164 Roma

Dr. Angelo Varese

Psicanalista, Psicologo, Psicoterapeuta
Mestre, Venezia

Pres. Dr. Piero Luigi Vigna

Procuratore Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia
Via Giulia, 52 - 00186 Roma
Noto 7 luglio 2002

Atti sessuali

Con le sentenze della Sez. III della Suprema Corte di Cassazione n. 1040 del 6 febbraio 1997, n. 4114 del 15 febbraio 1997, n. 4426 del 13 maggio 1997, n. 1346 del 5 febbraio 1998, n. 66551 del 5 giugno 1998 e n. 1137 del 27 gennaio 1999 si statuisce che la dizione “*atti sessuali*” contenuta nell’art. 609 bis c.p. include tutti quegli atti che siano idonei a compromettere, offendere e violare la libera autodeterminazione della sessualità del soggetto passivo e a entrare nella sua sfera sessuale, con manifesta *illiceità* di tutti quei comportamenti che non rispettano la persona umana e ledono i diritti di terzi non consenzienti o non in grado di esprimere un valido consenso.

La sfera sessuale è disancorata dall’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare.

E’ vietata ogni condotta che ricomprenda - se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso d’autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni d’inferiorità fisica o psichica - qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.

Il reato di violenza sessuale si manifesta anche nello stato d’inferiorità psichica o fisica quando l’azione sia conseguente a induzione e abuso. L’induzione è intesa nell’opera di persuasione mediante la quale il soggetto passivo è convinto a compiere o subire l’azione, l’abuso consiste invece nella distorta utilizzazione da parte dell’agente delle sue condizioni di menomazione o non coscienza.

Tali condotte manifestano l’antigiuridicità del requisito soggettivo che entra in quello oggettivo, compromettendo la libertà dell’autodeterminazione del soggetto passivo nella sua intimità e a eccitare e/o sfogare l’istinto sessuale del soggetto attivo.

Il sesso non è limitativo solo alle zone erogene genitali, ma comprende anche quelle ritenute erogene dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica, tali da dimostrare l’istinto sessuale.

Ciò comporta la possibilità di ampliare l’ambito d’operatività del delitto tentato tutte le volte in cui l’atto abbia raggiunto una zona certamente non erogena per la netta opposizione o reazione della vittima, anche dove sia manifestamente incisivo l’intento della volontà dell’agente di raggiungere parti del corpo premeditate che il soggetto passivo ha evitato, ma in ogni modo abbia raggiunto altre zone non determinanti o abbia indotto a reagire mostrando zone prettamente sessuali.

Risulta evidente la manifestata impossibilità di delineare aprioristicamente una categoria generale nella quale ricondurre tutti “i casi di atti sessuali”, ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione.

Tutto ciò comporta un'innegabile differenza tra delitto tentato e reato consumato in relazione a una mancanza di una linea di confine netta per quanto concerne le "zone erogene", al di sotto delle quali, inequivocabilmente, non si hanno atti sessuali e dunque non si ha violenza sessuale. Dall'altro canto il ricorso alle stesse consente al giudicante di dare maggiore determinazione all'interpretazione della norma nei casi concreti e riempire di contenuti "sessuali" certe condotte "neutre" e penalmente perseguibili a titolo di violenza sessuale consumata.

Cass. pen., sez. III, 03-10-1997 (03-07-1997), n. 8962 - Pres. Tridico GS - Rel. Novarese F - Ruggeri - P.M. (Diff.) Vacca G (massima 3)

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Criteri di valutazione dell'attendibilità.

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Minorenne - Criteri di apprezzamento delle sue dichiarazioni.

La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame: dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne.

Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: *l'attitudine del bambino a testimoniare*, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e *la sua credibilità*.

Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.

Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.

In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente ed assolutamente indispensabile.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 9421/2001

Omissis...

Premesso che la perizia non costituisce un vero e proprio mezzo di prova, quanto, invece, un ausilio del giudice nella ricerca ed interpretazione del materiale processuale e che, pertanto, in tale ottica, rientra nella discrezionalità del giudice di merito non solo disporla, ma anche, eventualmente revocarne il relativo espletamento o non tenerne conto, nel caso in cui il materiale probatorio offerto dal processo si riveli, ad un successivo e più approfondito esame, tale da non richiedere quell'ausilio, ritenuto in un primo momento necessario.

Codice di procedura penale

Art. 195 - Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Art. 499 - Regole per l'esame testimoniale

1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.
3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni.